

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023 N. 40 del Registro Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ILIA ANNO 2024

L'anno 2023 il giorno 05 del mese di dicembre alle ore 19:30 nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta pubblica ordinaria di 1[^] convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
D'Altilia Franco	Sindaco	Presente
Ventre Roberto	Consigliere	Presente
Zanello Antonella	Consigliere	Presente
Ciutto Diego Loris	Consigliere	Presente
Filippi Francesco	Consigliere	Presente
Miotto Valentina	Consigliere	Presente
Codato Silvia	Consigliere	Presente
Mauro Agnese	Consigliere	Presente
Tisiot Giovanni	Consigliere	Presente
Gregoratti Fabrizio	Consigliere	Presente
Riva Marco	Consigliere	Presente
Miotto Paolo	Consigliere	Presente
Cesca Maurizio	Consigliere	Presente
Urban Franca	Consigliere	Presente
Scarpolini Marziano	Consigliere	Presente
Feltrin Rosaura	Consigliere	Presente
Fabbro Pierino	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Comunale: dott. Nicola Gambino.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Franco D'Altilia, nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

Su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ILIA ANNO 2024.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

RICHIAMATA la Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, avente ad oggetto "*Istituzione dell'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)*", che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

PRESO ATTO che l'art. 51, comma 4, lett. b – bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato a seguito dell'accordo Stato – Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevede la possibilità per la Regione di "disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni";

DATO ATTO che la disciplina regionale ha, in parte, novato la disciplina dell'IMU e, in parte, rinviato alla normativa statale:

VISTO l'art. 19, della Legge Regionale 17/2022 il quale stabilisce che "Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflativi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili";

VISTE altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. 296/2006 e della L. 160/2019 direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17;

VISTO l'art. 9 della legge regionale istitutiva l'ILIA che prevede una articolazione delle aliquote in sette fattispecie immobiliari a cui si aggiunge una ottava di carattere residuale;

DATO ATTO che le aliquote da applicare nel 2024, garantiranno un gettito di \in 674.000,00 a fronte di un gettito massimo pari ad \in 711.344,50;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 come modificato dall'art. 15 – bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che introduce nuove modalità di trasmissione al M.E.F. nonché nuovi termini di pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie:

- comma 15

A decorrere dall'anno di imposta 2020. tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del

portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

- comma 15-ter

A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili all'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, riapplicano gli atti adottati per l'anno precedente.

VISTI:

- l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO il vigente regolamento recante disposizioni in materia di imposta locale immobiliare autonoma (ILIA);

PROPONE

1. **DI APPROVARE** le aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma per l'anno 2024 come segue:

Fattispecie	Norma di riferimento L.R. 17/2022	ALIQUOTA
Abitazione principale classificata nelle categoriecatastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	art. 9, c. 1	0,4 % Detrazione € 200,00
Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della L.R. 17/2022	art. 9, c. 2	0,76 %
Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 e ulteriori rispetto al primo di cui al comma 2 art. 9 della L.R. 17/2022	art. 9, c. 3	0,76 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993	art. 9, c. 4	0,00 %
Terreni agricoli	art. 9, c. 5	0,76 %
Aree fabbricabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) della L.R. 17/2022	art. 9, c. 6	0,76 %
Fabbricati strumentali all'attività economica	art. 9, c. 7	0,76 %
Immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 dell'art. 9 della L.R. 17/2022	art. 9, c. 8	0,76 %

- 2. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del teso nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;
- 3. **DI PUBBLICARE** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, tale provvedimento;

Il Sindaco illustra l'argomento e, sentito l'intervento del Consigliere Cesca, indice la votazione. Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Esperita la votazione in forma palese per appello nominale ed accertatone il seguente risultato:

PRESENTI: 17 FAVOREVOLI: 11 CONTRARI: 0

ASTENUTI: 6 (Cesca, Fabbro, Feltrin, Miotto P., Scarpolini, Urban)

DELIBERA

di approvare la proposta di cui sopra che qui si intende integralmente richiamata.

Quindi, con separata votazione espressa in forma palese per appello nominale ed accertatone il seguente risultato:

PRESENTI: 17 FAVOREVOLI: 17

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. Si passa quindi al successivo punto all'o.d.g.